



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0030/2014

14.11.2014

RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

Commissione giuridica

Relatore: Heidi Hautala

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
BREVE MOTIVAZIONE	6
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007
(15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))**

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15113/2013),
 - visto il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0004/2014),
 - visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0030/2014),
1. dà la sua approvazione all'approvazione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

BREVE MOTIVAZIONE

Il 12 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (in appresso "protocollo ferroviario"). Con decisione del Consiglio del 30 novembre 2009 l'Unione europea aveva deciso di firmare il protocollo ferroviario, e lo aveva effettivamente firmato il 10 dicembre 2009.

Il 20 novembre 2013 il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del suddetto protocollo e il 14 aprile 2014 ha chiesto l'approvazione del Parlamento europeo. Il protocollo ferroviario dispone, all'articolo XXII, che un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal protocollo possa firmarlo, accettarlo, approvarlo o aderirvi a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Il Consiglio presenta di conseguenza tale dichiarazione a nome dell'Unione europea.

Il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione di tale decisione, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, il Regno di Danimarca non aderirà al protocollo ferroviario.

La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (in appresso "convenzione"), cui fa riferimento il protocollo ferroviario, fu adottata nel corso di una conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo nel 2001. Con decisione del Consiglio del 6 aprile 2009, l'Unione europea approvò l'adesione alla convenzione e a un protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico approvato contemporaneamente alla convenzione, e il 28 aprile 2009 depositò lo strumento di adesione.

La convenzione si applica quando il debitore si trova in uno Stato contraente, e rafforza i diritti dei creditori in caso di inadempimento del debitore mediante la creazione di un sistema internazionale che consente ai creditori di iscrivere garanzie su varie categorie di beni mobili strumentali e di beneficiare di alcune norme in materia di prelazione e opponibilità delle garanzie internazionali iscritte. Il protocollo ferroviario istituisce un registro di garanzie internazionali su beni mobili strumentali ed integra il sistema europeo di numerazione dei veicoli adottato ai sensi della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. Il registro consente di iscrivere e consultare le garanzie 24 ore su 24 via internet.

Secondo la proposta, l'obiettivo del protocollo ferroviario consiste nel facilitare il finanziamento del materiale rotabile ferroviario di valore elevato mediante la creazione di una garanzia internazionale particolarmente solida a favore dei creditori (venditori a credito o organismi finanziari che hanno finanziato vendite di questo tipo). La Commissione rileva che un siffatto strumento dovrebbe non solo promuovere gli investimenti di capitale nel settore ferroviario, ma anche favorire la creazione di un vero e proprio mercato del leasing di beni mobili strumentali in Europa.

La proposta è pertanto strettamente connessa al quarto pacchetto ferroviario, che, tra gli altri obiettivi, mira a incoraggiare una maggiore innovazione e maggiori investimenti nelle ferrovie europee. Come evidenziato nella proposta, il protocollo ferroviario è anche in linea con l'obiettivo, enunciato nel Libro bianco sui trasporti del 2011, di passare a modi di trasporto più ecologici e più sostenibili, come il trasporto ferroviario.

La convenzione e il protocollo rientrano in parte nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea, e il protocollo ferroviario sancisce che un'organizzazione regionale di integrazione economica, quale l'UE, presenti una dichiarazione indicante le materie regolate dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza – dichiarazione presentata dall'UE al momento della firma. La proposta osserva che è opportuno modificare il paragrafo 6 della dichiarazione al fine di aggiornarlo (e correggerlo)¹.

Varie norme del protocollo ferroviario obbligano o autorizzano le parti contraenti a effettuare dichiarazioni sull'applicabilità o sulla portata delle disposizioni del protocollo o sulle loro modalità di attuazione. L'Unione europea è competente per effettuare dichiarazioni relative agli articoli VI, VIII, IX e X del protocollo ferroviario, che riguardano materie che rientrano nella sua competenza esclusiva. Tuttavia, dal momento che detti articoli offrono la possibilità di aderire alle norme su materie come, ad esempio, la scelta della legge applicabile, le misure provvisorie e le procedure di insolvenza, per le quali l'UE dispone già di una legislazione in vigore², la Commissione raccomanda, in linea con la posizione assunta al momento di aderire al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, che l'Unione non opti per l'applicazione di alcuna di tali disposizioni facoltative.

Il relatore ritiene il protocollo ferroviario compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare dal momento che il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione, decidendo di non optare per l'applicazione delle disposizioni concernenti materie per le quali la legislazione dell'UE si può considerare adeguata. La scelta delle basi giuridiche della proposta – ossia l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE – è altresì corretta. L'articolo 81 TFUE prevede che l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nel campo della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali avvenga secondo la procedura legislativa ordinaria. L'articolo 218, paragrafo 6, stabilisce la procedura per la conclusione di accordi internazionali e definisce i casi in cui è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo, che è appunto il caso del protocollo in questione.

¹ Il testo riveduto della dichiarazione sulle competenze dell'Unione europea figura all'allegato II della proposta e all'atto dell'approvazione sarà necessario modificare la dichiarazione di conseguenza.

² Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.11.2014
Esito della votazione finale	+ : 18 - : 2 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Helga Stevens